
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2017, n.12/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di concertazione con le parti sociali.

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31.03.2017)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione. Modifiche all'articolo 7 bis del decreto del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R

Art. 2 Composizione della Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 3 Nomina e durata in carica. Modifiche all'articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 4 Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 6 Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili. Modifiche all'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 7 Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 8 Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 9 Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti. Modifiche all'articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003

Art. 10 Norma finale

Art. 11 Entrata in vigore

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l'articolo 23 relativo alla Commissione regionale permanente tripartita;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), in particolare gli articoli da 96 a 109 relativi alla Commissione regionale permanente tripartita;

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 febbraio 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 marzo 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 253;

Considerato quanto segue:

1. la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, intervenendo a modifica della l.r. 32/2002, ha sostituito il riferimento alle "organizzazioni sindacali dei datori di lavoro" con quello delle "organizzazioni rappresentative delle imprese". Conseguentemente è necessario sostituire tale riferimento anche nel regolamento attuativo, che disciplina i criteri per l'individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita;

2. la modifica completa l'intervento normativo, già avviato con la modifica alla l.r. 32/2002, per superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione regionale permanente tripartita a seguito della sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato, che ha annullato il d.p.g.r. 22/R/2005 di modifica del d.p.g.r. 47/R/2003 nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione del grado di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

3. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere al rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento di nomina è stato sospeso a seguito della sentenza di cui al punto 2.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Composizione della Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione.

Modifiche all'articolo 7 bis del decreto del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R

1. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 7 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), le parole " *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro* " sono sostituite dalle seguenti: " *organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni* ".

Art. 2

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale* " sono sostituite dalle seguenti: " *organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall'articolo 98, comma 1* ".

Art. 3

Nomina e durata in carica. Modifiche all'articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 97 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori* ”.

Art. 4

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazioni rappresentative delle imprese* ”.

2. Al comma 1 dell'articolo 98 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti “ *organizzazioni rappresentative delle imprese* ”.

Art. 5 Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazioni rappresentative delle imprese* ”.

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“ *1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.* ”.

3. Al comma 3 dell'articolo 99 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *Alla stessa organizzazione* ”.

Art. 6

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili. Modifiche all'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“ *Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili* ”.

Art. 7

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazioni rappresentative delle imprese* ”.

2. Al comma 1 dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazioni rappresentative delle imprese* ”.

Art. 8

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Modifiche all'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazioni rappresentative delle imprese* ”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazione sindacale dei datori di lavoro* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazione rappresentativa delle imprese* ”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 106 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *sindacale dei datori di lavoro* ” sono soppresse.

Art. 9

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti. Modifiche all'articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 109 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “ *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori* ”.

*Art. 10**Norma finale*

1. La procedura per la determinazione del grado di rappresentatività, limitatamente alle organizzazioni rappresentative delle imprese, è avviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Nella procedura di cui al comma 1, i termini stabiliti nell'alinea del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dall'articolo 7 del presente regolamento, sono ridotti a quindici giorni.

*Art. 11**Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.